



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Allegato A

TERZO ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. _____, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico - Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. _____, _____, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale numero 80062590379, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 44 - 40127 Bologna

VISTI:

- 1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito, "FESR") e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



- 2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- 3) il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- 5) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 6) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito, "fondi SIE") secondo gli obiettivi basati sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- 7) il regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (cosiddetto "Omnibus"), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- 8) la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione ha adottato un quadro temporaneo per le misure



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (cosiddetto "Temporary Framework"), indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE;

- 9) il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;
- 10) il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

PREMESSO CHE:

- a*) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", un accordo (nel seguito, anche solo "Accordo") per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito, "Fondo"), di una sezione, denominata "Sezione speciale regione Emilia-Romagna", alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.150.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b*) il citato Accordo prevede, all'articolo 4, comma 2, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, della legge 18 luglio 2014, n. 14, che la Sezione speciale regione Emilia-Romagna operi per innalzare la misura della riassicurazione concessa dal Fondo ai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, in relazione alle operazioni finanziarie ammissibili riferite a soggetti beneficiari finali ubicati sul territorio regionale;
- c*) a seguito della modifica apportata dalla legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, al citato articolo



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



14, comma 1, della richiamata legge regionale n. 14 del 2014, le Parti hanno apportato, con Atto integrativo dell'11 febbraio 2019, modifiche al medesimo Accordo al fine di adeguare la definizione dei soggetti abilitati a richiedere la controgaranzia del Fondo;

- d) la legge regionale 30 luglio 2019, n. 14 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021” ha destinato alla Sezione speciale regione Emilia-Romagna del Fondo risorse aggiuntive per un importo di euro 1.422.873,40, rinvenienti da fondi regionali;
- e) con Atto integrativo del 2 dicembre 2019, le Parti hanno apportato ulteriori modifiche all'Accordo al fine di estendere l'intervento della Sezione speciale regione Emilia-Romagna del Fondo alle operazioni finanziarie senza piano di ammortamento di durata superiore a dodici mesi e fino a trentasei mesi e di attribuire alla medesima sezione speciale le risorse assegnate dalla richiamata legge regionale n. 14 del 2019;
- f) con determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020 è stato disposto l'ulteriore incremento della dotazione finanziaria della Sezione speciale regione Emilia-Romagna, per un importo di euro 3.569.896,46, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020;
- g) a seguito della richiamata determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020, su istanza della Regione, le altre Parti hanno espresso formale assenso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 dell'Accordo, al predetto incremento della dotazione finanziaria assegnata alla Sezione speciale regione Emilia-Romagna, per effetto del quale la dotazione finanziaria della Sezione speciale si è attestata a complessivi euro 10.142.769,86;
- h) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “decreto cura Italia”), prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi SIE possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
- i) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito, “decreto liquidità”), ha stabilito, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo, in deroga alla vigente disciplina



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



- del medesimo strumento applicabili fino al 31 dicembre 2020, introducendo, altresì, modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;
- j)* la Commissione europea, con decisione C(2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo con le modalità stabilite dall'articolo 13 del predetto decreto liquidità, notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966 (2020/N)) in data 10 aprile 2020;
 - k)* il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. "decreto rilancio"), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all'emergenza sanitaria, da attuare attraverso un'operazione di riprogrammazione del Programma operativo;
 - l)* con decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, che modifica e integra il sopra citato regime di aiuti SA.56966 (2020/N) per effetto delle intervenute disposizioni legislative;
 - m)* con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, la Commissione europea ha approvato il regime d'aiuto SA.59655 (2020/N) di modifica del regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 30 giugno 2021;
 - n)* con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le vigenti disposizioni operative e le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all'articolo 56 del decreto cura Italia;
 - o)* il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.123 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (nel seguito, "decreto sostegni-bis"), ha stabilito, all'articolo 13, modificazioni all'articolo 13 del richiamato decreto liquidità, applicabili fino al 31 dicembre 2021;



Ministero delle Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle finanze



- p)* con la decisione C(2021) 4930 final del 29 giugno 2021, la Commissione europea ha approvato il regime d'aiuto SA.63597 (2021/N) di modifica del regime d'aiuto SA.56966 (2020/N), estendendo la durata dello schema di aiuto sino al 31 dicembre 2021;
- q)* con comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021, la Commissione europea ha prorogato la vigenza del predetto "Quadro temporaneo", per quanto attiene alle sezioni 3.1 e 3.2, al 30 giugno 2022;
- r)* con deliberazione di Giunta regionale n. ... del ../../..., la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema del presente Atto integrativo all'Accordo istitutivo della Sezione speciale regione Emilia-Romagna;

CONSIDERATO CHE:

a) al fine di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese emiliane nell'attuale situazione di emergenza economica, la Regione Emilia-Romagna richiede che la Sezione speciale regione Emilia-Romagna operi finanziando, in deroga all'articolo 4 dell'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, come successivamente integrato e modificato, le ordinarie misure della riassicurazione concessa dal Fondo sulle singole operazioni finanziarie in applicazione del citato articolo 13 del "decreto liquidità", come da ultimo modificato dal "decreto sostegni-*bis*";

b) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione Emilia-Romagna, le Parti ritengono opportuno apportare modifiche all'Accordo al fine di rafforzare l'operatività della Sezione speciale regione Emilia-Romagna, valorizzando tutte le opzioni di intervento del Fondo in riassicurazione previste dall'articolo 13 del richiamato decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, con l'obiettivo ultimo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere provocata dall'esigenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2022 ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Art. 1.

(Visti e premesse)

1. I visti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'Accordo 23 gennaio 2018 citato nelle premesse, così come già modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 11 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019, anch'essi richiamati nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Alla Sezione speciale sono altresì attribuite le risorse assegnate dalla legge regionale 30 luglio 2019, n. 14, per un importo pari a euro 1.422.873,40, rinvenienti da fondi regionali e le risorse assegnate con la determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020, per un importo pari a euro 3.569.896,46, rinvenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che innalzano la dotazione finanziaria della medesima Sezione a complessivi euro 10.142.769,86.”;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

“Art. 15-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4 dell'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, così come modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 11 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, intervenga, nell'ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo*, entro i limiti previsti dalla pertinente normativa nazionale ed europea di riferimento, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento, in relazione alle:

a) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d)*, del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni;

b) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m)*, del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni;



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



c) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni.

4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel decreto liquidità e successive modifiche e integrazioni, subordinatamente alla adozione della proroga della disciplina, sia unionale che nazionale, che regola l'operatività emergenziale del *Fondo*. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.”

Art. 3.

(Durata)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)

1. In allegato, è riportato il testo dell'Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo.

Il presente atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

per il Ministero dell'economia e delle finanze

per la Regione Emilia-Romagna



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Allegato B

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. _____, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. _____, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre 97 - 00187 Roma

E

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale numero 80062590379, rappresentata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, _____, domiciliata per la carica presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



- il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l’intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;
- e) il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti *finanziamenti Nuova Sabatini*) “...possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell’accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell’impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;

- f) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2015, sono stabilite le modalità di valutazione dei *finanziamenti Nuova Sabatini* ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del *finanziamento Nuova Sabatini*;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i *finanziamenti Nuova Sabatini* agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- i) la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR, in data 28 gennaio 2016, la valutazione *ex ante* relativi va agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia- Romagna 2014-2020;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Accordo di finanziamento*”: l’accordo di finanziamento sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di *Organismo intermedio* e il *Gestore*, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) “*Consiglio di gestione*”: il Consiglio di gestione del *Fondo* di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*confidi*”: i confidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (TUB), nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’elenco previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, autorizzati a richiedere la controgaranzia del *Fondo*;
- d) “*controgaranzia*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il *soggetto beneficiario* né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;
- e) “*decreto fund raising*”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- f) “*disposizioni operative*”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del *Fondo*”, adottate dal *Consiglio di gestione* e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- g) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) “*Gestore*”: il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Banca del



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall'Amministrazione Centrale in conformità con l'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

- i) “*Organismo Intermedio*”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce, ai sensi dell'articolo 2, *sub*) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, sotto la responsabilità dell'Autorità di Gestione del POR Emilia-Romagna FESR 2014-2020 e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- j) “*Parti*”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la *Regione*, firmatari del presente Accordo;
- k) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- l) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- m) “*Regione*”: la Regione Emilia-Romagna;
- n) “*riassicurazione*”: la garanzia concessa dal *Fondo* a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;
- o) “*Sezione speciale regione Emilia-Romagna*”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del *Fondo* dalla *Regione*;
- p) “*soggetti beneficiari*”: le *PMI* e i *professionisti* aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio della *Regione*.

2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo, si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle *disposizioni operative*.

Art. 3.

(Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del *decreto fund raising*, una



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



sezione speciale, denominata “*Sezione speciale regione Emilia-Romagna*”.

2. La sezione speciale di cui al comma 1 è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del *Fondo*.

3. Alla sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 5.150.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Alla Sezione speciale sono altresì attribuite le risorse assegnate dalla legge regionale 30 luglio 2019, n. 14, per un importo pari a euro 1.422.873,40, rinvenienti da fondi regionali e le risorse assegnate con la determinazione dirigenziale n. 4449 del 17 marzo 2020, per un importo pari a euro 3.569.896,46, rivenienti da risorse del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020, che innalzano la dotazione finanziaria della medesima Sezione a complessivi euro 10.142.769,86.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla *Regione*, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. La prima quota dei contributi di cui al comma 3 è versata, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Emilia-Romagna 2014 – 2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di *Organismo Intermedio* al medesimo Ministero, sul conto di contabilità speciale n. 1726 “Interventi aree depresse” intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato “MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI”, aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

6. Il *Gestore*, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria relativi alla prima quota, entro 60 giorni dalla data di accreditamento, avvia l'operatività della Sezione speciale, dandone preventiva comunicazione alle *Parti*. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del *Fondo* (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della *Regione*/Autorità di gestione (www.regione.emilia-romagna.it).

7. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla *Regione*, sul medesimo conto corrente di cui al comma 5, entro 30 giorni dalla data della comunicazione inviata dal *Gestore* alla medesima *Regione* e alle altre *Parti* con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



8. La dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della *Regione*, previo formale assenso delle altre Parti del presente Accordo.

Art. 4.

(Modalità di intervento della sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del *Fondo* e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le *disposizioni operative*, gli interventi della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del *Fondo* in favore dei *soggetti beneficiari*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* interviene per innalzare, fino alla misura del 90%, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, la misura della *riassicurazione* concessa, sulla singola operazione finanziaria, dal *Fondo a confidi*, in relazione a operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5 e riferite ai *soggetti beneficiari*.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione)

1. Gli interventi di garanzia della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai *soggetti beneficiari*, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del *soggetto beneficiario* connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Ai fini del rilascio della garanzia della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del *soggetto beneficiario*, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della *Regione*.

Art. 6.

(Misure di copertura della Sezione speciale)

1. La *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* interviene per finanziare, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5 presentate dai *confidi*:



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



a) l'incremento della misura della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo* ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 6 marzo 2017 e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* richiedente ed entro i limiti riportati nella tabella allegata al presente Accordo e

b) nel caso di richieste di *riassicurazione* presentate da *confidi* non autorizzati ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, lettera *ccc*), del decreto ministeriale 6 marzo 2017, il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera *a*), del medesimo decreto 6 marzo 2017, della misura della *controgaranzia* rilasciata dal *Fondo*.

Art. 7.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, il *Gestore* opera, a valere sulla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il *Fondo*, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il *Consiglio di gestione*, ai fini della sana e prudente gestione della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* e del *Fondo*, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, può deliberare, su proposta del *Gestore*, più elevate misure di accantonamento a valere sulla *Sezione speciale* in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima *Sezione*.

Art. 8.

(Gestione della Sezione)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, il *Gestore* ne dà immediata comunicazione alla *Regione* e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il *Gestore*, qualora non riceva formale comunicazione da parte della *Regione*, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*.

Art. 9.



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



(Compensi per la gestione e commissioni di garanzia)

1. Per la gestione della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, sono riconosciuti al *Gestore* le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il *Gestore*, per gli interventi di garanzia del *Fondo*. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla *Sezione speciale* in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima *Sezione* e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

2. Alla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* sono versate, sempre in proporzione alla quota dell'operazione finanziaria da essa garantita, le commissioni di garanzia corrisposte al *Fondo* dai soggetti richiedenti, ai sensi di quanto previsto dalle *disposizioni operative*.

Art. 10.

(Liquidazione delle perdite)

1. La *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla *Sezione speciale* e nel limite dell'importo massimo dalla stessa *Sezione* garantito. Entro i predetti limiti, la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* copre:

a) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di *riassicurazione*;

b) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di *controgaranzia*, nel caso di mancato adempimento sia del *soggetto beneficiario* che del *confidi* garante di primo livello.

2. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna* risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

Art. 11.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale *Organismo Intermedio*, il *Consiglio di gestione*, attraverso il *Gestore*, informa le *Parti* circa



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



l'andamento della *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, mediante la trasmissione di report sull'operatività, con la periodicità bimestrale.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal *Gestore* e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla sezione speciale, alle sofferenze e alle perdite.

Art. 12

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della sezione speciale)

1. Gli importi che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi successivamente alla data di chiusura del POR FESR Emilia-Romagna 2014 – 2020 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'*Accordo di finanziamento*.

Art. 14.

(Condizionalità)

1. La *Regione* si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo nel caso in cui non possa esserne avviata l'operatività entro il mese di ottobre 2018.

Art. 15.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



Art. 15-bis.

(Disciplina transitoria connessa all'emergenza Covid-19)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4 dell'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, così come modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 11 febbraio 2019 e 2 dicembre 2019, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, intervenga, nell'ambito del regime di aiuti SA.56966-2020/N e successive modificazioni e integrazioni e nei limiti della dotazione finanziaria della medesima sezione speciale, a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal *Fondo*, entro i limiti previsti dalla pertinente normativa nazionale ed europea di riferimento, rimanendo a carico del *Fondo* la copertura della rimanente quota dell'80 per cento, in relazione alle:

- a) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni;
- b) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni;
- c) operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *n*), del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Le operazioni finanziarie sostenute dalla *Sezione speciale regione Emilia-Romagna*, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460, possono essere concesse ai *soggetti beneficiari*, a fronte di investimenti ovvero per esigenze di capitale circolante, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

3. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto liquidità, come da ultimo modificato dal decreto sostegni-*bis*, e sue successive modifiche e integrazioni.

4. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2022 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel decreto liquidità e successive modifiche e integrazioni, subordinatamente alla adozione della proroga della disciplina, sia unionale che nazionale, che regola l'operatività emergenziale del *Fondo*. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova



Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dell'Economia e delle Finanze



operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

MISURE DI COPERTURA DELLA RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 6)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione						
	(A) Finanziamenti fino a 36 mesi	(B) Finanziamenti oltre 36 mesi	(C) Finanziamenti di durata compresa tra 12 e 36 mesi, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con periodicità superiore ad un anno	(D) Finanziamenti a medio-lungo termine*, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	(E) Finanziamento del rischio	(F) Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti “nuova Sabatini” Operazioni finanziarie concesse a “PMI innovative”	(G) Operazioni finanziarie concesse a “Nuove imprese” Operazioni finanziarie concesse a “start-up innovative” e “incubatori certificati” “Microcredito” Operazioni finanziarie di “importo ridotto”
1	72%	72%	72%	30%	50%	72%	72%
2	72%	72%					
3	72%	72%					
4	72%	72%					
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile

* Riferiti a operazioni non corrispondenti a quelle specificate nella colonna “C”

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, indicano la misura della copertura del *Fondo* rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal *confidi* sull’operazione finanziaria e la misura della *riassicurazione* concessa, sulla medesima operazione, dal *Fondo* unitamente alla Sezione speciale.

Resta fermo che la garanzia rilasciata dal *confidi* in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell’accesso al *Fondo*, non può essere superiore all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.